

DELIBERAZIONE 22 LUGLIO 2025

335/2025/E/EEL

APPROVAZIONE DI UNA VERIFICA ISPETTIVA IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE (UNBUNDLING) NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA APPARTENENTE A UNA IMPRESA VERTICALMENTE INTEGRATA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1349^a riunione del 22 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/944/UE del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2010, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (di seguito: TIUF), approvato con la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 135/2024/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:

- all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- all'art. 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del d.P.R. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 2, comma 12, lett. f), della legge 481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità emani le direttive per la separazione contabile e amministrativa. Il decreto legislativo 93/11, come modificato dal decreto legislativo 210/2021, nel dare attuazione alle direttive 2009/73/CE e 2019/944/UE, ha stabilito, all'articolo 38, comma 2, che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, è indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, individuando i criteri minimi per garantire tale indipendenza, a cui l'Autorità deve adeguare i propri provvedimenti; il decreto legislativo 93/11 ha stabilito altresì, all'articolo 38, comma 2, che il gestore del sistema di distribuzione facente parte di un'impresa verticalmente integrata non può trarre vantaggio dall'integrazione verticale per alterare la concorrenza e ha attribuito all'Autorità il compito di vigilare sul rispetto del suddetto divieto; il comma 32 *bis* ha previsto, inoltre, che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applichino ai gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata che servono meno di 25.000 punti di prelievo;
- con il TIUF, come successivamente integrato e modificato, l'Autorità ha regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i principali obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, aventi la finalità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di: a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale; b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni

- commercialmente sensibili e d) impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere;
- l'articolo 4, comma 1, del TIUF stabilisce che gli obblighi in materia di separazione funzionale si applicano all'impresa verticalmente integrata che opera in almeno una delle attività ivi elencate, tra cui la distribuzione dell'energia elettrica (lett. a) e la distribuzione del gas naturale (lett. e);
 - ai sensi degli articoli 7, comma 1 e 8, comma 2, di cui al Titolo II del TIUF, l'impresa verticalmente integrata conferisce autonomia decisionale e organizzativa all'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica separandola amministrativamente da tutte le altre attività mentre per l'attività di distribuzione e misura del gas gli obblighi di separazione funzionale si applicano esclusivamente rispetto all'attività di vendita; per i fini di cui sopra, l'impresa verticalmente integrata affida l'amministrazione delle suddette attività a un Gestore Indipendente (GI), che garantisce il rispetto delle disposizioni del TIUF;
 - il TIUF disciplina dettagliatamente la figura del GI al Titolo III, stabilendone la composizione (all'articolo 9) e individuandone i requisiti di indipendenza (agli articoli 10 e 11) e gli obblighi (all'articolo 14); i poteri del GI sono disciplinati all'articolo 12 del TIUF, mentre quelli dell'impresa verticalmente integrata constano nello svolgimento di attività di direzione e coordinamento, da esercitare garantendo il rispetto delle finalità della separazione funzionale nel rispetto dell'articolo 13;
 - il GI, inoltre, assicura l'assolvimento degli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione di cui all'articolo 17 del TIUF e la riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite dall'impresa di distribuzione nell'ambito della propria attività ai sensi degli articoli 18 e 19;
 - il TIUF prevede, altresì, al Titolo IV, che l'impresa di distribuzione (tranne nel caso in cui si tratti di imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali) nomini un Responsabile della conformità (Rc), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 e incaricato di assolvere agli obblighi di cui all'articolo 16 e, in particolare, di verificare l'adeguatezza alle finalità della separazione funzionale delle misure e delle procedure aziendali adottate dal GI;
 - ai sensi dell'articolo 23 del TIUF, infine, le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1 sono tenute a fornire le Informazioni di stato, il Programma di adempimenti nonché la Relazione annuale sulle misure adottate tramite il sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro il 30 giugno di ciascun anno; tramite il medesimo sistema sono effettuate anche le comunicazioni del Responsabile della conformità circa gli adempimenti in materia di separazione funzionale;
 - in sede di verifica delle informazioni comunicate dalle imprese esercenti una o più tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1 del TIUF, nell'ambito delle raccolte di separazione funzionale relative all'anno solare 2023 per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, gli Uffici dell'Autorità hanno

riscontrato, in relazione a una impresa di distribuzione di energia elettrica, alcune criticità segnalate dal Responsabile della conformità, principalmente nella raccolta “Relazione annuale sulle misure adottate” di cui all’articolo 16, comma 2 del TIUF per l’anno solare 2023, criticità che sarebbero relative sia alla separazione amministrativa dell’attività di distribuzione dalle altre attività all’interno dell’impresa verticalmente integrata sia all’indipendenza della gestione. Peraltro, nel corso delle verifiche effettuate dagli Uffici dell’Autorità nell’ambito delle raccolte di separazione funzionale relative alla medesima impresa di distribuzione di energia elettrica per l’anno solare 2024, è emerso che - come evidenziato dal Responsabile della conformità - tali criticità sarebbero state risolte;

- la Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità ha, pertanto, richiesto alla Direzione *Accountability e Enforcement* di effettuare una verifica ispettiva nei confronti di un’impresa di distribuzione di energia elettrica, al fine di verificare la corretta implementazione delle disposizioni regolatorie del TIUF e, in particolare, in materia sia di separazione amministrativa dell’attività di distribuzione da tutte le altre attività all’interno dell’impresa verticalmente integrata sia di indipendenza della gestione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare una verifica ispettiva, da effettuare entro il 31 marzo 2026, per controllare la corretta applicazione delle disposizioni regolatorie del TIUF, in particolare in materia sia di separazione amministrativa dell’attività di distribuzione da tutte le altre attività all’interno dell’impresa verticalmente integrata sia di indipendenza della gestione, presso una impresa di distribuzione di energia elettrica individuata sulla base dell’analisi dei contenuti delle raccolte di separazione funzionale relative agli anni 2023 e 2024 e, in particolare, delle criticità segnalate dal Responsabile della conformità, della loro eventuale reiterazione, della gravità della condotta non conforme potenzialmente riscontrabile e della dimensione dell’impresa interessata;
- prevedere che la verifica ispettiva sia svolta congiuntamente, o disgiuntamente, nell’ambito del vigente Protocollo di Intesa fra l’Autorità e la Guardia di finanza, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi

DELIBERA

1. di approvare n. 1 (una) verifica ispettiva nei confronti di un’impresa di distribuzione di energia elettrica appartenente a una impresa verticalmente integrata e individuata sulla base dei criteri rappresentati in premessa, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni del TIUF in materia sia di separazione amministrativa dell’attività di distribuzione da tutte le altre attività all’interno

dell'impresa verticalmente integrata sia di indipendenza della gestione, da eseguire entro il 31 marzo 2026, secondo le modalità definite nel documento *“Verifica ispettiva in materia di separazione funzionale (unbundling): oggetto e modalità di effettuazione”*, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

2. di disporre che la verifica ispettiva di cui al precedente punto 1. possa essere effettuata, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica all'esercente interessato, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento all'esercente interessato mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2025;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini